



notifica a mezzo posta elettronica certificata

alla Soc. AVIS Comunale Napoli srl (partita iva 01231300631)  
nella persona del legale rappresentante sig. Esposito Antonio Filippo Giacomo  
via Rimini n.71 - 80143 Napoli

per il tramite del tecnico incaricato geom. Vandus Antonio

pec: [antonio.vandus@geopec.it](mailto:antonio.vandus@geopec.it)

## **Disposizione Dirigenziale n. 274 del 15 aprile 2024**

**OGGETTO: Improcedibilità dell'istanza di accertamento di conformità per un intervento di ristrutturazione edilizia presso l'immobile sito in via Cesare Rosaroll n. 21.** (pratica edilizia n.2647/2023)

**Premesso che** in data 21/11/2023 il sig. Esposito Antonio Filippo Giacomo (codice fiscale SPSNNF53E01F839U), nella qualità di legale rappresentante della Soc. AVIS Comunale Napoli (partita iva 01231300631) locataria dell'immobile in oggetto e identificato al catasto fabbricati sezione VIC, foglio 14, particella 265, subalterno 57, ha presentato istanza, acquisita al PG/2023/947294, allegando elaborati grafici redatti da tecnico incaricato, geom. Vandus Antonio e la successiva integrazione documentale acquisita al pg/2023/1014897 del 13/12/2023.

### **Visti**

- la Legge n.241 del 7 agosto 1990 smi, *Nuove norme sul procedimento amministrativi*;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n.380 del 6 giugno 2001 smi, *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia* e in particolare l'art.36, che co.1 comporta l'accertamento di conformità dell'opera eseguita alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'abuso, sia al momento della presentazione della domanda;
- la Legge regionale n.13 del 10 agosto 2022 smi, *Disposizioni in materia di semplificazione edilizia, di rigenerazione urbana e per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente*;
- la Legge regionale n.19 del 28 novembre 2001 smi, *Procedure per il rilascio dei permessi di costruire*;
- il *Regolamento edilizio* approvato con decreto dell'Amministrazione provinciale n.604 del 6 agosto 1999 (BURC. n.63 del 27 settembre 1999), così come modificato e integrato dalle norme di attuazione della Variante generale al Prg, approvata con DPGRC n.323 del 11 giugno 2004 e dalla Delibera Consiliare n.37 del 18 novembre 2011;
- la *Variante generale al Prg per il centro storico, la zona orientale e la zona nord-occidentale* approvata con DPGRC n.323 del 11 giugno 2004 (BURC n.29 del 14 giugno 2004) smi;
- le norme in materia di inquinamento acustico di cui alla Legge n.447/1995 smi e alle norme tecniche del *Piano di zonizzazione acustica* (approvato con Delibera C.C. n.204 del 21 dicembre 2001 smi);
- la Delibera di GC n.2987 del 4 agosto 2003 relativa alla razionalizzazione dei procedimenti di accertamento di conformità;
- gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti alla *Sezione 2- Valore pubblico, performance e anticorruzione, Sottosezione 2.3- Rischi corruttivi e Trasparenza del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2023-2025 (PIAO)*, approvato con Delibera di G.C. n.238 del 18 luglio 2023 smi.

**Considerato che** l'immobile oggetto dell'intervento rientra:

- nella zona A - *Insedimenti d'interesse storico* ed è censito come *Unità edilizia di base ottonecentesca originaria o di ristrutturazione a blocco*, disciplinata dagli articoli 63 e 92 della *Variante generale al Prg*;
- in *area d'interesse archeologico* di cui alla Tavola 14- vincoli archeologici della citata variante;
- in *area stabile* di cui alla Tavola 12- vincoli geomorfologici della citata variante.

**Preso atto** della proposta di provvedimento del 11/04/2024 a firma del responsabile del procedimento arch. Daniela Ascione, dalla quale si evince che:

- l'intervento di ristrutturazione edilizia eseguito in assenza di permesso di costruire, riguarda il cambio di destinazione d'uso a direzionale, la diversa distribuzione funzionale, l'adeguamento impiantistico e finiture;
- con nota PG/2024/74859 del 24/01/2024 sono state richiesti documenti che integrano e completano quelli già presentati e che non sono nella disponibilità del medesimo SSUE;
- allo stato la parte non ha provveduto a trasmettere quanto richiesto e, pertanto, l'istanza presentata è improcedibile. In particolare la stessa risulta carente sul piano documentale in quanto priva degli idonei elaborati e degli atti indicati all'articolo 20 del Dpr n.380/01 smi e all'articolo 27 del Regolamento edilizio e alla Disposizione Dirigenziale n.48 del 28 aprile 2004 smi.

**Verificata**

- l'assenza di segnalazioni che imporrebbero l'obbligo di astensione in ipotesi, anche potenziale, di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 6bis della Legge n. 241/90 smi, degli articoli 6 e 7 del Dpr n.62/2013 smi e degli articoli 7 e 9 del *Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli* adottato con Delibera di GC n.254 del 24 aprile 2014 smi;
- la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 147bis del Dlgs n.267/2000 smi e degli articoli 13, co.1, lett.b) e 17, co.2, lett.a) del *Regolamento dei Sistemi dei Controlli Interni*, approvato con Delibera di CC n. 4 del 28 febbraio 2013.

**Attestato che** il presente provvedimento

- contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di cui all'articolo 6, comma 1 del Regolamento UE 2016/679 e pubblicati nel rispetto della disciplina dell'articolo 20, comma 6 del Dpr n.380/2001 smi;
- non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nella predetta sottosezione 2.3 del PIAO e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli. In attuazione della specifica misura di prevenzione della corruzione MS39T, l'elenco delle disposizioni emesse dal SSUE è pubblicato in forma aggregata nella pagina web dell'area tematica dedicata allo Sportello Unico Edilizia.

Salvi i diritti dei terzi

**SI COMUNICA**

che l'istanza presentata di accertamento di conformità pratica edilizia n.2647/2023 è improcedibile in quanto carente dei requisiti e dei presupposti di cui all'art.36 del Dpr n.380/2001 smi e, pertanto, la stessa viene archiviata.

Il presente provvedimento è sottoscritto digitalmente.

Il dirigente

arch. Fabio Vittoria

*La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo n.82 del 7 marzo 2005 smi, "Codice amministrazione digitale". Il presente provvedimento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'articolo 22 del Dlgs n.82/2005 smi.*

Il presente provvedimento viene trasmesso al *Servizio Protocollo, Ufficio Relazioni con il Pubblico e Albo Pretorio* per la pubblicazione e l'archiviazione, nonché per la successiva notifica al soggetto in indirizzo; al *Servizio Polizia Locale- UO Tutela Edilizia* e al *Servizio Antiabusivismo e Condoni Edilizi* per gli adempimenti di competenza.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3, co.4 della Legge n.241/90 smi si comunica al destinatario che il presente provvedimento potrà essere impugnato al *Tribunale Amministrativo Regionale della Campania* entro il termine di 60 giorni dalla notifica, ovvero, entro 120 giorni con ricorso straordinario al *Presidente della Repubblica* nei modi previsti dal *Codice del processo amministrativo* approvato con Dlgs n.104 del 2 luglio 2010 smi.

Da compilare in caso di rilascio di copia conforme

La presente copia rilasciata ai sensi dell'art.23 del D.lgs. 82/2005 (CAD) e s.m.i., composta da n. \_\_\_\_\_ pagine, è conforme all'originale informatico della Disposizione Dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, conservato negli archivi del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del richiamato D.lgs. 82/2005, sottoscritto dall'arch. Fabio Vittoria dirigente del Servizio Sportello Unico Edilizia, con firma digitale a seguito di verifica, risulta valido e non revocato alla data di detta sottoscrizione.

Napoli, \_\_\_\_\_

FIRMA